

**DETERMINAZIONE DSAI/30/2019/COM**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI IN  
MATERIA DI TRASPARENZA DELLA BOLLETTA, DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI  
ENERGETICI E DI INDENNIZZI AUTOMATICI AI CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA E  
DI GAS NATURALE**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 23 luglio 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)" e s.m.i. (di seguito: RQDG);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com recante "Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane" e s.m.i. (di seguito: Bolletta 2.0);

- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 30 aprile 2015, 200/2015/R/com e s.m.i., recanti rispettivamente il Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica e il Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale (di seguito: Glossario);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2016, 413/2016/R/com recante “Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale” e s.m.i. (di seguito: TIQV);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di “fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale” e s.m.i. (di seguito: TIF);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com) nonché il suo Allegato A recante “Disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 200/2018/E/com (di seguito: deliberazione 200/2018/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

#### CONSIDERATO CHE:

- con il TIF l’Autorità ha dettato disposizioni in materia di **fatturazione del servizio di vendita al dettaglio** e di **indennizzi automatici** a favore dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale;
- dette disposizioni si applicano:
  - ai contratti di fornitura conclusi tra gli esercenti la vendita e i clienti finali di piccole dimensioni (clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione nel settore elettrico, clienti con consumi annui inferiori a 200.000 Smc nel settore del gas naturale) (articolo 2 del TIF);
  - anche ai venditori sul mercato libero, salvo che questi ultimi abbiano esercitato la facoltà di derogarvi per i casi e nei limiti espressamente previsti di cui alla Tabella 1 allegata al TIF (articolo 3 del TIF);

- con riguardo alla fatturazione di periodo, l'articolo **4, comma 2, del TIF** prevede che la fattura di periodo debba essere emessa entro 45 giorni solari decorrenti dall'ultimo giorno di consumo addebitato nella stessa fattura;
- inoltre, ai fini del computo dei consumi contabilizzati nella predetta fattura di periodo, il venditore deve utilizzare i dati di misura rispettando l'ordine indicato nell'articolo **5, comma 1, del TIF**:
  - a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
  - b) autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione;
  - c) dati di misura stimati (stima effettuata dal distributore ovvero dallo stesso venditore);
- identico ordine di priorità è previsto per il computo dei consumi contabilizzati nella fattura di chiusura dall'articolo **11, comma 3, del TIF**;
- con riguardo alla fatturazione di chiusura, l'articolo **11, comma 1, del TIF**, dispone che in caso di cessazione della fornitura il venditore emette la fattura di chiusura entro il secondo giorno solare (in caso di fattura in formato elettronico) ovvero entro l'ottavo giorno solare (in tutti gli altri casi), precedente lo scadere del termine di sei settimane, decorrente dal giorno della cessazione della fornitura, previsto per il recapito della fattura di chiusura al cliente finale;
- inoltre, nella fattura di chiusura con dati di misura stimati, il venditore è tenuto a comunicare, con la medesima fattura, al cliente finale che *“tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione”* (articolo **11, comma 4, lett. c), del TIF**) e ad inviare successivamente una fattura di chiusura con dati di misura effettivi;
- il TIF disciplina in modo puntuale anche gli indennizzi automatici a favore del cliente finale;
- per quanto riguarda gli indennizzi automatici a carico del venditore, in caso di emissione della fattura:
  - a) di periodo, oltre il citato termine di 45 giorni (articolo 4, comma 2, del TIF) il venditore è tenuto a riconoscere un indennizzo automatico al cliente finale nella prima fattura utile (articolo **16 del TIF**);
  - b) di chiusura, oltre i termini di cui al predetto articolo 11, comma 1, del TIF, il venditore deve riconoscere un indennizzo automatico al cliente finale nella medesima fattura di chiusura (articolo **18, comma 1, del TIF**);
- in ordine agli indennizzi automatici a carico dell'impresa di distribuzione:
  - i. in caso di messa a disposizione da parte dell'impresa distributrice di energia elettrica, con riferimento ai clienti di energia elettrica trattati per fasce, nella fatturazione di periodo, esclusivamente di dati di misura stimati per due mesi consecutivi, il venditore è tenuto a trasferire detti indennizzi al cliente finale in occasione della prima fattura utile (articolo **17 del TIF**);
  - ii. in caso di messa a disposizione da parte dell'impresa distributrice dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura – ad esclusione dei casi di cambio venditore per ragioni diverse dalla sostituzione nella fornitura e da

*switching* – decorsi 30 giorni dalla cessazione della fornitura, il venditore è tenuto a trasferire detti indennizzi al cliente finale in occasione della fattura di chiusura (articolo **19 del TIF**);

- ai fini dell'applicazione dei predetti indennizzi automatici, l'art. **15, comma 1, del TIF** rinvia alle previsioni dell'art. **21 del TIQV**, il cui comma 3 prevede che nel documento di fatturazione debba altresì essere indicato che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*;
- con la Bolletta 2.0 l'Autorità ha approvato nuovi criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, con l'obiettivo principale di razionalizzare e semplificare le informazioni contenute nelle bollette;
- tali criteri si applicano a far data dal 1 gennaio 2016, relativamente ai consumi successivi a tale data (punto 2 della deliberazione 501/2014/R/com), nei confronti dei clienti di piccola dimensione, ovvero dei clienti del servizio elettrico alimentati in bassa tensione e dei clienti del servizio di gas naturale con consumi fino a 200.000 Smc (con esclusione delle pubbliche amministrazioni e dei clienti multisito qualora nessun punto ricada nel predetto ambito di applicazione) (art. 2 della Bolletta 2.0);
- in base a tali disposizioni, gli esercenti la vendita hanno l'obbligo di redigere una **bolletta sintetica**, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale, secondo le modalità ivi indicate (art. 3, comma 1, lett. a);
- quanto al contenuto, la bolletta sintetica deve riportare gli elementi minimi indicati nel successivo art. 5, ovvero gli *“elementi identificativi del cliente finale e della relativa fornitura”* (comma 1, lett. a) e gli *“altri dati”* (comma 1, lett. b);
- in particolare, gli esercenti la vendita di gas naturale devono riportare con evidenza in ogni bolletta la dicitura *“Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno”* seguita dai recapiti telefonici per le chiamate di pronto intervento dell'impresa distributrice (art. **15, comma 1, lett. b), della RQDG**);
- tra gli *“altri dati”* che costituiscono gli elementi minimi della bolletta sintetica, vi sono:
  - i. *“i dati relativi alle letture, ai consumi e a eventuali ricalcoli da evidenziare con le modalità di cui all'art. 6”* (art. 5, comma 4, lett. b), della Bolletta 2.0); il citato **articolo 6, comma 1**, dispone che per tutti i periodi cui si riferisce la bolletta deve essere evidenziato, tra l'altro, *“a) il dettaglio delle letture, con l'indicazione separata tra letture rilevate, autoletture e letture stimate e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria; b) il dettaglio dei consumi, con l'indicazione separata tra consumi effettivi, consumi stimati e consumi fatturati e con l'articolazione, per il settore elettrico, di ciascuna fascia oraria”*; per i dati relativi alle letture e ai consumi anche il **Glossario** prevede l'utilizzo in bolletta di identiche voci: letture rilevate, autoletture, letture stimate, consumi effettivi, consumi stimati, consumi fatturati; inoltre, con riferimento ai consumi effettivi, il Glossario dispone che *“(…)*

*corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura)";*

- ii. *“le informazioni relative ai pagamenti e alla eventuale rateizzazione, da evidenziare con le modalità di cui all’art. 7” (art. 5, comma 4, lett. c), della bolletta 2.0); ai sensi del citato **articolo 7**, deve essere evidenziata in bolletta, tra l’altro, la situazione dei pagamenti precedenti e l’eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente finale al momento dell’emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata (comma 1, lett. b) e c);*
- al fine di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia, il decreto legislativo 102/14 ha stabilito un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica;
  - in particolare, per quanto concerne l’“Efficienza nell’uso dell’energia”, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’**articolo 9**, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, al comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che **non** siano applicati **specifici corrispettivi** ai clienti finali (tra l’altro) per la **ricezione delle fatture**;
  - il comma 12 del successivo **articolo 16**, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 5.000 euro per ciascuna violazione;
  - ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità;
  - l’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
  - il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che *“In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 200/2018/E/com l’Autorità ha approvato un programma di due verifiche ispettive in materia di fatturazione nei confronti di imprese titolari di contratti di fornitura al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 30 e 31 gennaio 2019, una verifica ispettiva presso la società esercente l’attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas sul mercato libero Geko S.p.A. (di seguito: Geko o società);

- in occasione della predetta verifica ispettiva, Geko si è riservata di comunicare all’Autorità l’esito della verifica inerente alla presenza di indennizzi automatici da riconoscere ai clienti finali ai sensi degli articoli 17 e 19 del TIF con riferimento agli anni 2017 e 2018, provvedendovi con nota 1° aprile 2019 (acquisita con prot. Autorità 8250 del 2 aprile 2019);
- successivamente, in risposta alle richieste di informazioni degli Uffici (prot. Autorità 8809 del 5 aprile 2019 e 9783 del 15 aprile 2019), la società ha trasmesso due note e relativa documentazione (acquisite con prot. Autorità 9694 del 15 aprile 2019 e 10338 del 19 aprile 2019);
- dalle dichiarazioni della società e dall’analisi della documentazione acquisita, è emersa l’inosservanza di alcune disposizioni in materia di trasparenza della bolletta, di fatturazione e di indennizzi automatici ai clienti finali;
- in particolare, Geko – che in sede di verifica ispettiva ha dichiarato di non avere offerte in deroga alle disposizioni del TIF (punto 1.2 della *check list*) – risulta:
  - a) con riferimento alle disposizioni sulla **fatturazione di periodo** contenute nel TIF:
    - i. non avere rispettato i termini previsti dall’articolo 4, comma 2, del TIF; segnatamente, tutte le fatture inerenti al terzo ciclo di fatturazione dell’anno 2017 risultano inviate in ritardo (punto 4.1b della *check list*; ad esempio fattura 12624GF del 28 giugno 2017);
    - ii. non avere osservato l’ordine di utilizzo dei dati di *misura* stabilito dagli articoli 5 e 11 del TIF, ai fini del computo dei consumi contabilizzati rispettivamente nella fattura di periodo e nella fattura di chiusura; al riguardo, infatti, la società in sede di verifica ispettiva ha dichiarato, sia per il settore elettrico sia per quello gas, che “se il mese non è coperto per intero da letture il consumo di tale mese sarà stimato” (ultimo e penultimo capoverso del punto 1.4 della *check list*); nei predetti casi, invece, Geko dovrebbe utilizzare i dati di misura effettivi a disposizione per attribuire almeno a una parte del periodo oggetto di fatturazione il consumo effettivo, anziché stimare il consumo dell’intero mese, e ciò in conformità all’obbligo del venditore di utilizzare prioritariamente i dati di misura effettivi rispetto ai dati di misura stimati;
  - b) con riferimento alla **fatturazione di chiusura** disciplinata dal TIF:
    - i. non avere rispettato i termini previsti dall’articolo 11, comma 1, del TIF; segnatamente, in ordine ai 34 casi di clienti cessati nel biennio 2017-2018 estratti casualmente nel corso della verifica ispettiva (punto 4.2 della *check list*) è emerso che la società:
      - a) in 8 casi (circa il 23,5%) non ha emesso la fattura di chiusura (cfr. nota Geko prot. Autorità 10338 del 19 aprile 2019);
      - b) in 14 casi (circa il 41,2%) ha emesso la fattura di chiusura in ritardo; (punto 4.2 b della *check list*; ad esempio fattura 25846GF del 6 novembre 2017)
    - ii. non avere comunicato ai clienti finali, nelle fatture di chiusura con dati di misura stimati, che “*tale fattura non costituisce una fattura di chiusura e*

*che quest'ultima verrà emessa non appena saranno messi a disposizione dati di misura da parte dell'impresa di distribuzione” e non avere emesso per alcuni di tali clienti, una fattura di chiusura con dati di misura effettivi, in violazione dell'articolo 11, comma 4, lett. c), del TIF (punto 4.2 b della check list; ad esempio fattura 23756GF del 6 novembre 2017);*

- iii. non avere accreditato, a distanza di oltre due anni, gli importi dovuti a due, dei tre clienti esaminati a campione, la cui fattura di chiusura riportava un credito (nota Geko prot. Autorità 9694 del 15 aprile 2019);
- c) con riferimento all'erogazione degli **indennizzi** previsti dal TIF:
- i. non avere provveduto, in violazione rispettivamente degli articoli 16 e 18 del TIF, a versare gli indennizzi automatici *a carico del venditore* per ritardi nell'emissione delle fatture di periodo e delle fatture di chiusura; al riguardo, dalla documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva (documento 4.2.a) risulta che non sono stati corrisposti gli indennizzi per 13 su 15 (dunque l'87%) delle fatture di periodo emesse in ritardo esaminate a campione e per 13 su 14 (dunque il 93%) delle fatture di chiusura emesse in ritardo esaminate a campione;
  - ii. non avere provveduto, in violazione rispettivamente degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2, del TIF, a versare gli indennizzi automatici *a carico dell'impresa distributrice* ai clienti finali interessati; al riguardo, la società ha dichiarato di non avere erogato alcun indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 17 del TIF con riferimento ai POD indicati dal Nucleo ispettivo (punto 4.4 della *check list*) e con la successiva nota 1° aprile 2019 (prot. Autorità 8250 del 2 aprile 2019) ha trasmesso l'elenco degli indennizzi automatici ancora da erogare, ai sensi degli articoli 17 e 19 del TIF, per gli anni 2017 e 2018, ovvero 352 indennizzi per un valore complessivo di 3.620 euro;
  - iii. non avere riportato in bolletta le diciture previste nel caso di indennizzi automatici dovuti, ai sensi degli artt. 16 e 18 del TIF, dal venditore al cliente finale per emissione tardiva rispettivamente delle fatture di periodo e della fattura di chiusura, in violazione dell'art. 15 del TIF e dell'art. 21, comma 3, del TIQV; segnatamente, Geko nelle bollette relative alla fornitura gas contenenti indennizzi automatici acquisite in sede di verifica ispettiva (ad esempio fattura di periodo 4448GF del 21 marzo 2018 di cui al punto 4.1b della *check list* e fattura di chiusura 25846GF del 6 novembre 2017 di cui al punto 4.2b della *check list*), non ha riportato la dicitura prevista dall'art. 21, comma 3, del TIQV che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*;
- d) con riferimento alle disposizioni in materia di **trasparenza della bolletta**:
- i. non avere riportato con evidenza nelle bollette relative alla fornitura di gas, prima dei recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento, la dicitura *“Il pronto intervento per segnalazione di fuga di gas, irregolarità o interruzione nella fornitura è gratuito ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni*

- dell'anno*" (ad esempio fattura 1317GF dell'11 gennaio 2018 di cui al punto 2 della *check list*), in violazione dell'art. 15, comma 1, lett. b), della RQDG;
- ii. non avere riportato nelle bollette in violazione dell'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), della Bolletta 2.0 e del Glossario:
- i dati relativi alle letture ed ai consumi che richiedono l'utilizzo dei termini al riguardo previsti, ovvero "letture rilevate", "autoletture", "letture stimate" e "consumi effettivi", "consumi stimati" e "consumi fatturati" (ad esempio fattura 03926GF del 21 marzo 2018, ove è scritto lettura "Effettiva DL" e consumi "Reale", fattura 04448GF del 21 marzo 2018, ove si legge lettura "Effettiva DL", di cui al punto 4.1b e fattura di chiusura 25846GF di cui al punto 4.2b della *check list*);
  - i consumi "effettivi" in modo corretto; al riguardo il Glossario dispone che *"corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura)";* Geko, invece, ha erroneamente riportato in alcuni documenti di fatturazione come effettivi i consumi tra due date a cui non corrispondono letture rilevate (esempio fattura 03926GF del 21 marzo 2018, punto 4.1b della *check list*), consumi che, pertanto, devono essere correttamente indicati in bolletta come stimati (seppure sulla base di dati rilevati);
  - l'articolazione in fasce orarie dei dati relativi alle letture e ai consumi di energia elettrica, in violazione dell'obbligo di riportare nella bolletta il dettaglio delle letture e dei consumi distinto nelle diverse fasce orarie definite dall'Autorità, ovvero F1, F2 e F3; segnatamente, con riguardo ai consumi in alcune fatture è riportata la dicitura "Fascia lavoro" e "Fascia relax" (ad esempio fattura 10345EF del 10 aprile 2018 di cui al punto 4.1b della *check list*);
- iii. non avere riportato in alcune bollette relative alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale la situazione dei pagamenti precedenti e/o l'eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dal cliente finale al momento dell'emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata, in violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b) e c), della Bolletta 2.0 (ad esempio fatture 10345EF del 10 aprile 2018 e 3926GF del 21 marzo 2018 di cui al punto 4.1b della *check list*);
- e) infine, avere applicato specifici corrispettivi per l'invio delle bollette in **formato cartaceo**, in violazione del divieto di applicazione ai clienti finali di corrispettivi aggiuntivi per la ricezione delle fatture di cui agli artt. 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14, ribadito dall'art. 10, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com; segnatamente, dalle fatture acquisite in sede di verifica ispettiva risultano effettivamente addebitati ai clienti importi a titolo di "Spese invio fattura cartacea" o "Invio bolletta



cartacea” (ad esempio fattura 10345EF del 10 aprile 2018 e fattura 1317GF del 11 gennaio 2018 di cui documento 4.1 b della *check list*);

- alla luce di quanto sopra, Geko risulta avere violato gli articoli 4, 5, 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del TIF, gli articoli 6, comma 1, lett. a) e b), 7 della Bolletta 2.0 e il Glossario, l’articolo 15, comma 1, lett. b), della RQDG, l’articolo 21, comma 3, del TIQV, nonché gli articoli 9, comma 8, e 16, comma 12, del decreto legislativo 102/14;
- dagli elementi acquisiti non risulta che tutte le predette condotte siano cessate, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali ad una corretta fatturazione e ad una trasparenza nei propri consumi.

#### **RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio, nei confronti di Geko, di un procedimento per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95 e dell’art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14.

#### **DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Geko S.p.A. per l’accertamento della violazione delle disposizioni di cui in motivazione e per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. k) e dell’art. 14, comma 3, dell’Allegato A, del punto 1.7 dell’Allegato B alla deliberazione 57/2018/A, nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di richiedere, per l’effetto, a Geko S.p.A., ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. a), della legge 481/95 e dell’art. 10 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di inviare, al predetto responsabile del procedimento, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente determinazione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it), le informazioni da rendere seguendo l’allegato schema di autocertificazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A);
4. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 2 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell’istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
5. di comunicare che, ai sensi dell’articolo 4bis, comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l’adozione del provvedimento finale è

- di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 4;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 3 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i termini di cui ai precedenti punti 4 e 5 sono sospesi fino alla data di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al precedente punto 3;
  7. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'art. 33, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
  8. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'art. 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 7;
  9. di comunicare il presente provvedimento a Geko S.p.A. (partita iva 12245181008) mediante PEC all'indirizzo [gekospa@pec.gekospa.it](mailto:gekospa@pec.gekospa.it) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 25 luglio 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*